

COMUNE DI MONTEBUONO

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 43 Seduta del 16.10.2023	OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023-2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC N. 33 DEL 09.08.2023 E VERIFICA ESSEDENZE DEL PERSONALE
---	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sedici** del mese di **ottobre** alle ore **11.15** in videoconferenza nella sede comunale si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Antonelli Claudio	PR
Accossato Paola	PR
Luchetti Roberta	PR

IN CARICA n. 3	PRESENTI 3	ASSENTI 0
----------------	------------	-----------

Presiede il Sig. Claudio Antonelli

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Giordano

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre, immediatamente eseguibile il presente atto stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI MONTEBUONO
PROVINCIA DI RIETI

Proposta n. 388 del 25.08.2023

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023-2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC N. 33 DEL 09.08.2023 E VERIFICA ESSEDENZE DEL PERSONALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09.08.2023 è stato approvato il Piano dei fabbisogni del personale 2023-2025 quale sez. del PIAO 2023-2025 e verifica delle eccedenze di personale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22.08.2023 è stato definitivamente approvato il Piano integrato attività e organizzazione 2023-2025 (c.d. PIAO);

Considerato:

- che con determina del Responsabile del Personale n. 21 del 19.08.2023 è stata dispensata dal servizio per inabilità a proficuo lavoro, ex art. 55-octies del d. lgs. 165/01, n. 1 (una) unità appartenente all'Area dei Funzionari (ex Cat. D – Istruttore Direttivo Amministrativo), titolare dell'Area Amministrativa, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 01 settembre 2023;
- che, a seguito di questa cessazione dal servizio, l'organico del personale attualmente impiegato presso questa Amministrazione Comunale risulta scoperto di n. 1 unità di personale;
- che la situazione è tale per cui l'Amministrazione non è attualmente in grado di garantire, in modo efficace ed efficiente, la continuità della propria azione amministrativa con conseguente nocumento anche nei confronti dell'intera cittadinanza e in generale dell'utenza;

Preso atto che, attualmente, alla data del 01.09.2023, così come da attestazioni dei Responsabili di servizio, che si intendono acquisite con il parere apposto alla presente Delibera di giunta, non si rilevano eccedenze di personale e risultano in servizio le seguenti unità di personale:

N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - AREA FUNZIONARI (EX CAT. D)	RESPONSABILE AREA TECNICA	ASSUNTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – AREA FUNZIONARI (EX CAT. D-D1)	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 110 TUEL
N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA ISTRUTTORI (EX CAT.),		ASSUNTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – AREA OPERATORI ESPERTI (EX CAT. B)		ASSUNTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
N. 1 OPERAIO – AREA DEGLI OPERATORI (EX CAT. A)		ASSUNTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Costatata, pertanto, la necessità di procedere all'assunzione di n. 1 (una) nuova unità di personale appartenente all'Area degli Istruttori di cui al CCNL del 16.11.2022 (ex Cat. C-C1, Istruttore Amministrativo-Contabile), tramite scorrimento di graduatorie concorsuali di altre Amministrazioni locali attualmente vigenti;

Considerato che:

- l'art. 39 della L.n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L.n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

Visto altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.07.2023 con cui sono stati approvati gli schemi di bilancio di previsione 2023 – 2025 – Documento Unico di Programmazione – Nota integrativa;

Visto altresì l'invio con esito positivo dei dati inerenti il bilancio di previsione 2023 - 2025 al Bdap del 28.07.2023;

Richiamato l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", che sono state pubblicate in data 27.7.2018 sulla Gazzetta Ufficiale (18A05008) (GU Serie Generale n.173 del 27-07-2018);

Richiamate tutte le norme in materia di contenimento delle spese di personale, ovvero:
- L. 296/2006, comma 557, come da ultimo modificato dal DL 113/2016:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

a) abrogata dal DL 113/2016

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico- amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010).

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (comma introdotto dall'art. 3, comma 5- bis, legge n. 114 del 2014)”;

Richiamato l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 legge di Bilancio 2019, articolo 1, commi da 819 a 830, la quale ha previsto in particolare, nei commi 819, 820 e 824, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili);

Dato atto che tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visti:

- la circolare n. 3 del 14/02/2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che, in materia di personale, le disposizioni normative che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della L. n. 243/2012 o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono ora riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della L. n. 145/2018;
- l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);
- la Deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG del 6 ottobre 2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è, per i Comuni con meno di 1000 abitanti, la spesa sostenuta nell'anno 2008 ai sensi dell'art. 1, comma 562 L. 296/2006 che assume pertanto un valore di riferimento statico e che per il Comune di Montebuono è pari a € 218.482,00, valore verificato nella delibera di Giunta comunale n°6 del 25/01/2022 e nella delibera di Giunta Comunale n°18 del 07/05/2021, inoltre sono stati considerati i valori 2009 e 2010 desumibili dal foglio di calcolo allegato;

Tenuto conto che l'articolo 33 del d.l. 34/2019, convertito nella legge n. 56 del 19/06/2019, ha previsto nuove modalità per il calcolo delle capacità assunzionali dei comuni, rinviando altresì all'emanazione di un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, le relative modalità attuative;

Visti:

- il DPCM 17.3.2020, attuativo del D.L. 34/2019, che individua in relazione a determinate fasce demografiche un valore soglia relativo al rapporto della spesa di personale rispetto alla media delle entrate correnti degli ultimi tre anni, al netto del FCDE (sulla base dell'ultimo rendiconto approvato);
- l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012, il quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile, che di seguito si riassumono:

Le pubbliche amministrazioni "...possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 276/2003, e smi, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

Considerato:

- che, dalle verifiche effettuate dal Servizio Economico finanziario, per il Comune di Montebuono (fascia demografica al di sotto dei 1000 abitanti), la media delle entrate correnti al netto del FCDE stanziato nell'ultimo rendiconto approvato (annualità 2022) è pari a € 873.914,44, mentre la spesa di personale per il 2022 considerando la spesa per la convenzione servizio segreteria pari a € 25.805,50 per un tot. di € 244.530,39 e il rapporto costo/media entrate è pari al 27,98% e quindi si colloca al di sotto della prima soglia del 29,50% .
- nel corso del 2023, e nello specifico dal 01.09.2023, all'interno di questi costi è venuto meno quello relativo a n. 1 dipendente appartenente all'Area dei Funzionari (ex Cat. D), in quanto cessato dal servizio per "inabilità a proficuo lavoro", con conseguente necessità di sostituzione della risorse con altra appartenente all'Area degli Istruttori (ex Cat. C-C1) il cui costo colloca comunque questo Ente al di sotto del valore soglia del 29,50 con conseguente riduzione rispetto al costo del 31.12.2022;

	Spesa 2008 per enti non soggetti al patto	Impegnato 2022	Previsione 2023	Previsione 2023 post pensionamento	Previsione 2023 post assunz Cat C 15/10/23 - 31/12/23	Previsione 2024	Previsione 2025
Spesemacroaggregato101	291.763,92	238.485,49	245.982,18	227.175,36	228.643,26	201.304,94	201.304,94
Spesemacroaggregato104	775,21	25.805,50	19.524,60	19.524,60	19.524,60	19.524,60	19.524,60
Irapmacroaggregato102	17.697,09	19.218,87	21.345,07	20.478,16	20.576,65	19.532,28	19.532,28
Imputate all'esercizio successivo							
Totale spese di personale (A)	= 310.235,62	283.509,86	286.851,85	267.178,11	268.744,51	240.361,82	240.361,82
(-) componenti escluse (B)	91.261,23	38.979,47	38.979,47	38.979,47	38.979,47	38.979,47	38.979,47
(=) componenti assoggettate alla limitazione di spesa (A-B)	218.974,39	244.530,39	267.396,08	228.198,64	229.765,04	201.382,35	201.382,35

Considerato:

- nel corso del 2023, e nello specifico dal 01.09.2023, all'interno di questi costi è venuto meno quello relativo a n. 1 dipendente appartenente all'Area dei Funzionari (ex Cat. D), in quanto cessato dal servizio per "inabilità a proficuo lavoro", con la conseguente necessità di sostituzione della risorsa con altra appartenente all'Area degli Istruttori (ex Cat. C-C1) con impiego part time al 40% il cui costo parametrato comprensivo di oneri risulta pari a € 12.531,52 su base annuale al di sotto del limite massimo finanziario sopraindicato;
- che, dalle verifiche effettuate dal Servizio Economico finanziario, per il Comune di Montebuono (fascia demografica al di sotto dei 1000 abitanti), la media delle entrate correnti al netto del FCDE stanziato nell'ultimo rendiconto approvato (annualità 2022) è pari a € 873.914,44, mentre la spesa di personale prevista per il 2024 è pari a € 218.724,89, la spesa per la convenzione servizio segreteria pari a € 25.805,50 per un tot. complessivo di € 244.530,39e il rapporto costo/media entrate è pari al 27,98% e quindi si colloca al di sotto della prima soglia del 29,50% ex art. 4 del citato DM 2020 con una capacità assunzionale massima su base annuale pari a € 13.274,37;
- Che il Responsabile del Settore Finanziario ha rimesso la dichiarazione allegate tab. A)852940.a.3.f5 - Foglio di calcolo dei costi previsti da dotazione organica e verifica dei limiti di spesa 2023 e per le annualità 2024 eB)Calcolo delle capacità assunzionali di personale per l'annualità 2023 e2024. Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020inerentiilrispettodellimitedicuiall'art.1comma557,557-bis, 557-ter e 557-quaterdella L. 296/2006 e del valore di posizionamento del Comune di Montebuono in relazione al valore soglia di cui all'art.4 Tabella 1 del citato DM 2020 e all'art.6 Tabella 3 del citato DM 2020;

Atteso che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato inserito il seguente periodo: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Considerato che Montebuono non ha sostenuto spesa per lavoro flessibile nell'anno 2009 e quindi deve farsi riferimento a quanto stabilito dalla Corte dei Conti che prevede in tale evenienza di poter ricorrere al lavoro flessibili nei limiti delle necessità;

Visti:

- l'art. 31-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. 152/2021 convertito in L. 233/2021;
- l'art. 1 del D.L. 80/2021, così come innovato dall'art. 9, comma 18-bis D.L. 152/2021, il quale prevede che;

Considerato altresì di prevedere il ricorso al lavoro flessibile anche mediante utilizzo dell'incarico di cui all'art. 1, comma 557 L. 311/2004 per le esigenze che dovessero emergere nel corso del triennio 2023-2025, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sopra citata;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.07.2023 avente il seguente oggetto: "APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2023 - 2025 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - NOTA INTEGRATIVA";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 04.08.2023 con cui è stato approvato il il Piano delle azioni positive per il triennio 2023-2025;

Acquisiti:

- il parere tecnico favorevole del Segretario comunale;
- l'attestazione del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla insussistenza di situazioni di soprannumero;
- l'attestazione del Responsabile dell'Area Tecnico - manutentiva in ordine alla insussistenza di situazioni di soprannumero;
- l'attestazione del Responsabile dell'Area Economico – finanziaria in ordine alla insussistenza di situazioni di soprannumero;
- il parere contabile favorevole del Responsabile dell'Area Economico – finanziaria, anche in ordine al rispetto dei parametri previsti dal DPCM 17.3.2020 e alla veridicità di tutti i dati contabili riportati nell'atto;
- il Parere n. 2 del 14.10.2023 da parte del Revisore Unico dell'Ente (prot. E n. 3469/202, allegato alla presente);

con voti unanimi espressi

PROPONE

Per le motivazioni riportate in premessa;

1. Di dare atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
2. di prevedere, nel triennio 2023-2025 (a parziale modifica e integrazione del precedente piano approvato con Deliberazione GC n. 33 n. 09.08.2023) un Piano del fabbisogno nei termini sotto descritti:

2023	2024	2025
Assunzione a tempo parziale 40% e indeterminato di n. 1 (una) unità appartenente all'Area Istruttori (ex Cat. C-C1 – Istruttore Amministrativo-Contabile), tramite scorrimento graduatorie di altri enti locali.	Nessuna assunzione a tempo indeterminato prevista, salve eventuali sostituzioni di personale già in organico e cessato per ragioni varie.	Nessuna assunzione a tempo indeterminato prevista, salve eventuali sostituzioni di personale già in organico e cessato per ragioni varie.

3. di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
4. di disporre che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS;
6. di trasmettere il presente atto all'organo di revisione economico finanziaria;
7. di pubblicare il presente atto nell'amministrazione trasparente;
8. di trasmettere il presente atto alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023-2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC N. 33 DEL 09.08.2023 E VERIFICA ESSEDENZE DEL PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

il sottoscritto Francesco Giordano Responsabile ad interim dell'area I, vista la sopra esposta proposta di deliberazione e i relativi allegati, anche per gli effetti del comma 1 dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì 28.08.2023

IL RESPONSABILE

Dott. Francesco Giordano

Firma omessa ai sensi dell'art.3 del DL 39 del 1993

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL

il sottoscritto Gustavo Pezzola Responsabile dell'area II, vista la sopra esposta proposta di deliberazione e i relativi allegati, anche per gli effetti del comma 1 dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì 28.08.2023

IL RESPONSABILE

Dott. Gustavo Pezzola

Firma omessa ai sensi dell'art.3 del DL 39 del 1993

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Claudio Antonelli

Il Segretario Comunale
F.to dott. Francesco Giordano

P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 16.10.2023 al 31.10.2023, ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Montebuono, 16.10.2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Antonella Pierangeli

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione n. 43 del 16.10.2023 è divenuta esecutiva:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 16.10.2023 Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

dichiarata immediatamente eseguibile. Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Dalla Residenza Comunale, li 16.10.2023

Il Segretario Comunale
F.to dott. Francesco Giordano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 16.10.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Giordano